

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N. 972/AV2 DEL 25/06/2013**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ASUR/AREA VASTA 2 E MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CANI TRAMITE APPLICAZIONE DEI MICROCHIPS - RECEPIMENTO D.G.R.M. n. 2015 del 19/11/2002.

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA la DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012, la D.G.R.M. n. 689 del 13.05.2013 e la DG/ASUR n. 397 del 17.05.2013 contenente determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano;

VISTA l'attestazione del Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento UO Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Recepire e approvare lo schema di convenzione di cui alla D.G.R.M. n. 2015 del 19/11/2002 inerente l'applicazione dei microchips da parte dei Medici Veterinari liberi professionisti, schema che, allegato alla presente sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Delegare i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Area Vasta 2, sedi di Fabriano, Ancona, Jesi e Senigallia, rispettivamente nella persona del Dott. Francesco Vannucci, Dott. Mauro Verna, Dott. Marcello Comai e Dott. Giovanni Fiorenzuolo, alla firma delle singole convenzioni con i soggetti richiedenti, con connessa responsabilità gestionale in materia;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico del budget provvisoriamente assegnato per l'esercizio 2013, di cui alla Determina DG/ASUR n°275/2013;

- 5) Di trasmettere copia del presente atto ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di questa Area Vasta 2 per il prosieguo di competenza;
- 6) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2
Dottor Piero Ciccarelli

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della UOC Segreteria Direzione AV2, attestano che dall'adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Budget dell'ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

UO BILANCIO
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

.....

.....

La presente determina consta di n°8 pagine di cui n°3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SEGRETERIA DI DIREZIONE

QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE:

- L. n. 281/1991 legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- L.R. n.10/97 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni ;
- Regolamento Regionale n. 2/2001 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.";
- D.G.R.M. n. 1593 del 25/07/2000;
- D.G.R.M. n. 2015 del 19/11/2002 "Schema di convenzione tipo da stipularsi tra i commissari straordinari delle aziende sanitarie e i medici veterinari liberi professionisti per l'identificazione dei cani tramite l'applicazione dei microchips-determinazione tariffa";
- la DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012, D.G.R.M. n. 689 del 13.05.2013 e DG/ASUR n. 397 del 17.05.2013 contenenti determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano;

PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONI

L'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, prevede che il tatuaggio del cane, strumento di identificazione del medesimo, sia progressivamente sostituito con il sistema del controllo elettronico tramite inserimento del microchip al fine della diminuzione del numero di potenziali randagi sul territorio stante la maggior possibilità di identificazione.

Il ridetto testualmente recita:

"1. Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da: ...omissis..."

5. Il tatuaggio è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL o dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle AUSL mediante apposita convenzione.

...omissis...

7. I servizi veterinari delle AUSL provvedono al passaggio progressivo dal tatuaggio al metodo di controllo elettronico, mediante l'istituzione di una banca dati informatica da realizzare nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale. ...omissis...."

La D.G.R.M. n. 1593 del 25/07/2000 e, ancor meglio, il Regolamento Regionale n. 2 del 13/11/2001 attuativo della L.R. 10/97, all'art. 7 intitolato "Anagrafe canina informatizzata", comma 3, dispone che detto microchip possa essere applicato oltre che dai Medici Veterinari dipendenti delle Aziende Sanitarie anche dai veterinari delle società cinofile o dalle associazioni di protezione degli animali o veterinari liberi professionisti. Il precitato articolo prevede che "L'applicazione può essere effettuata a seguito della stipula di apposita convenzione con la AUSL competente per territorio e previa corresponsione della tariffa regionale".

Di talché la D.G.R.M. n. 2015 del 19/11/2002 ha approvato lo schema di convenzione tipo da stipularsi tra le allora Aziende Sanitarie Locali ed i Medici Veterinari liberi professionisti, le relative procedure di

applicazione dei microchips per l'identificazione dei cani nonché il fac-simile di domanda che il veterinario libero professionista deve presentare per ottenere la stipula della convenzione; il tutto senza oneri finanziari a carico dell'Azienda.

Pertanto, visto quanto sopra disposto, sia dalla normativa nazionale che regionale, urge provvedere al recepimento e approvazione, in questa Area Vasta 2, dello schema di convenzione tipo affinché si possa successivamente procedere alla stipula delle singole convenzioni con i Medici Veterinari richiedenti ad opera dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di questa Area 2.

Invero, con il presente atto, va disposta precipua delega alla stipula e sottoscrizione delle succitate convenzioni –il cui schema viene qui approvato e recepito- a favore dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Area Vasta 2 della sede di Fabriano, nella persona del dott. Francesco Vannucci, della sede di Ancona, nella persona del Dott. Mauro Verna, della sede di Jesi, nella persona del Dott. Marcello Comai, e della sede di Senigallia, nella persona del Dott. Giovanni Fiorenzuolo.

Più precisamente, i ridetti dovranno seguire l'iter procedimentale volto ad evadere, nei termini di legge, tutte le richieste inerenti il convenzionamento di cui si discute, valutando la sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, senza alcun onere finanziario in capo all'ASUR/AV2.

Va infatti dato atto che la stipula della convenzione non comporta alcuna onere finanziario in capo all'ASUR/AV2 in quanto la tariffa regionale, nella misura concordata tra il Servizio veterinario Regionale e gli ordini dei Medici Veterinari, di cui anche alla D.G.R.M. n. 2015/2002, è a totale carico del proprietario o detentore del cane.

Conclusivamente, successivamente alla stipula della convenzione, i Medici Veterinari saranno autorizzati a procedere all'inserimento dei microchips al fine del controllo elettronico degli animali, sistema funzionale alla diminuzione del numero di potenziali randagi sul territorio stante la maggior possibilità di identificazione.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore di Area Vasta 2 l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Recepire e approvare lo schema di convenzione di cui alla D.G.R.M. n. 2015 del 19/11/2002 inerente l'applicazione dei microchips da parte dei Medici Veterinari liberi professionisti, schema che, allegato alla presente sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Delegare i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Area Vasta 2, sedi di Fabriano, Ancona, Jesi e Senigallia, rispettivamente nella persona del Dott. Francesco Vannucci, Dott. Mauro Verna, Dott. Marcello Comai e Dott. Giovanni Fiorenzuolo, alla firma delle singole convenzioni con i soggetti richiedenti, con connessa responsabilità gestionale in materia;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico del budget provvisoriamente assegnato per l'esercizio 2013, di cui alla Determina DG/ASUR n°275/2013;

- 5) Di trasmettere copia del presente atto ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di questa Area Vasta 2 per il prosieguo di competenza;
- 6) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente della UOC Segreteria di Direzione AV2
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gabriele Colombo

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Michela Ninno

- ALLEGATI -

N. 1 Allegato in formato cartaceo:

“A” schema di convenzione tipo per l'applicazione dei microchips da parte dei Medici Veterinari liberi professionisti.

CONVENZIONE PER L'APPLICAZIONE DEI MICROCHIPS DA PARTE DEI MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI

L'anno addi..... nel mese di..... presso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, Area Vasta2 (d'ora in avanti ASUR/AV2), nella sede di, Dipartimento di Prevenzione,

VISTI:

l'art. 8 della Legge Regionale n°10 del 20/01/01997 e s.m.i., la D.G.R.M. n°1593 del 25/07/2000, il Regolamento regionale n. 2 del 2001, la D.G.R.M. n. 2015 del 19.11.2002, tutte in merito all'applicazione dei microchips canini anche a mezzo della stipula di idonea convenzione con i Medici Veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione o con i Medici Veterinari libero professionisti;

la richiesta dell'interessato Dott.ssa/Dott..... presentata a questa AV2 in data prot. nella quale si attesta il possesso dei requisiti professionali nonché il possesso delle necessarie attrezzature tecnico-informatiche necessarie ai fini dell'applicazione dei microchips e l'inserimento dei dati per via informatica nell'anagrafe canina regionale,

TRA

L'ASUR – Area Vasta 2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, con sede amministrativa a Fabriano, Via Marconi, 9, C.F/P.I. 02175860424 – in persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, sede di dell'Area Vasta 2, dott., giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR, anche in qualità di Direttore di Area Vasta 2, Dottor Piero Ciccarelli, in virtù di Determinazione n. del

E

La Dott.ssa/Il Dott. nato il a, residente a....., in Via n., con studio medico veterinario sito a in Via n.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'ASUR/AV2, sede di, autorizza la/il Dott.ssa/Dott., iscritta/o all'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Ancona, al n. che accetta, ad applicare i microchips per l'identificazione dei cani i cui proprietari risiedono nell'ambito territoriale di questa Azienda Sanitaria.

Art. 2 Obblighi del soggetto convenzionato

La/Il Dott.ssa/Dott..... deve comunicare al Servizio Veterinario Sanità Animale di questa ASUR/AV2 i relativi numeri identificativi dei microchips anche per via informatica e comunque prima del loro utilizzo.

Art. 3

La/Il Dott.ssa/Dott. si impegna ad inserire per via informatica i dati, di cui all'allegato "C" del regolamento regionale n. 2/2001 al momento dell'applicazione dei microchips e comunque, in caso di impossibilità, entro le successive 24 ore.

Art. 4

La/Il Dott.ssa/Dott., al momento dell'applicazione del microchip, si impegna a compilare in triplice copia la scheda di cui all'Allegato "C" del regolamento regionale n. 2/2001. Detta scheda dovrà essere firmata dal veterinario che appone il microchip e, previo accertamento dell'identità personale, dal proprietario o detentore dell'animale. Una copia di detta scheda dovrà essere inviata, entro trenta giorni, al Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASUR/AV2 competente per territorio, la seconda copia sarà consegnata al proprietario o detentore dell'animale, la terza copia sarà conservata presso il proprio archivio.

Art. 5

La/Il Dott.ssa/Dott. si impegna a inserire i microchips conformemente alle disposizioni stabilite in calce al presente atto, riscuotendo direttamente dal proprietario o detentore dell'animale la tariffa concordata tra il Servizio Veterinario Regionale e gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

Art. 6

La/Il Dott.ssa/Dott. si impegna a distribuire e ad esporre nelle sale di attesa del proprio locale il materiale pubblicitario concernente il randagismo distribuito dalla Regione Marche.

Art. 7 Inosservanza degli obblighi

L'inosservanza di uno dei punti concernente le procedure per l'applicazione dei microchips comporta il richiamo scritto da parte del Servizio Veterinario dell'ASUR/AV2 competente per territorio. In caso di reiterazione dell'inosservanza delle suddette procedure il Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASUR/AV2 competente per territorio proporrà al Direttore del Dipartimento di Prevenzione la sospensione temporanea o definitiva della convenzione e la contestuale comunicazione all'Ordine di appartenenza e al Servizio Veterinario Regionale. Se il Servizio Veterinario propone la sospensione temporanea della convenzione, il medesimo deve indicare il termine iniziale e finale della stessa.

Art. 8 Onere finanziario

La presente Convenzione non comporta nessun onere finanziario a carico di questa ASUR/AV2.

Art. 9 Efficacia e durata

La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà la durata pari all'iscrizione della/del Dott.ssa/Dott. all'Ordine dei Veterinari della Provincia di Ancona salvo quanto previsto dall'art.7.

Art. 10 Controlli

Copia conforme della presente Convenzione viene trasmessa, per la vigilanza e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, al Servizio Veterinario Sanità Animale di questa ASUR/AV2 competente per territorio e al Servizio Veterinario Regionale per conoscenza.

Art. 11 Tutela dei dati personali

La/Il Dott.ssa/Dott., si impegna ad utilizzare i dati personali, dei proprietari o dei detentori dei cani, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. concernente la tutela in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 Procedure per l'applicazione dei microchips

Al momento dell'inserimento del microchip il veterinario dovrà assicurarsi che non sia presente altro microchip sull'animale.

I microchips che vengono utilizzati devono essere compatibili con la norma ISO11784 o Norma ISO117585.

Il microchip deve essere inserito sottocute nella regione del collo sul lato sinistro.

Successivamente all'inserimento del microchip si dovrà controllare con il lettore che l'operazione sia avvenuta correttamente e che ci sia corrispondenza tra le cifre.

Art. 13 Disposizioni finali.

Per quanto non compreso nella presente convenzione si fa riferimento alle normative di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

....., li.

ASUR/Area Vasta 2

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dott.

Il Medico Veterinario

Dott.ssa/Dott.....